

DL 83/2015 in materia fallimentare, civile e processuale civile: votata la “fiducia” alla Camera

24 Luglio 2015

L’Aula della Camera dei Deputati ha votato la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del DL 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ([DDL 3201/C](#) – Relatore l’On. David Ermini del Gruppo parlamentare PD) nel testo approvato, in prima lettura, in sede referente, con modifiche dalla Commissione Giustizia.

Tra queste si segnalano, in particolare, le seguenti:

-con riferimento alle modifiche alla disciplina del concordato preventivo di cui all’art. 163 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), viene precisato che, **nel caso di concordato con continuità aziendale**, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se **la proposta del debitore soddisfa almeno il 30%** dei crediti chirografari;

-viene allungato da 6 a **9 mesi il termine** previsto dall’art. 181 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) **per l’omologazione del concordato** preventivo decorrente dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura;

- vengono introdotte **modifiche** agli articoli 160, 161, 163, 165, 172 e 178 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) sempre in tema di concordato preventivo **concernenti i requisiti della proposta, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità di adesione** alla proposta. In particolare, viene previsto che:

- **la proposta di concordato deve soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari**. Al riguardo, viene precisato che tale disposizione non si applica al concordato con continuità aziendale;

- la proposta di concordato deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

- all’apertura della procedura di concordato preventivo il tribunale ordina al ricorrente di consegnare entro 7 giorni al commissario giudiziale **copia digitale delle scritture** contabili;

- il commissario giudiziale deve comunicare al Pubblico Ministero tutti i fatti

rilevanti a fini di indagine penale e dei quali venga a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni;

- nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, il Commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azioni risarcitorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi;

- la disposizione che prevede, a fronte del **silenzio dei creditori** sulla proposta di concordato, che essi siano **da ritenere consenzienti** ai fini del computo della maggioranza dei crediti **è soppressa**. Al riguardo, viene previsto che i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale;

- nell'ambito delle modifiche alla disciplina del curatore fallimentare di cui all'art. 28 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) viene rivista la norma del testo che estende dai 2 ai 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vige l'incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell'impresa, **escludendo che possa svolgere l'incarico di curatore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto**, eliminando ogni riferimento temporale.

Viene, altresì, **soppressa** la disposizione del testo che prevedeva che il curatore fallimentare dovesse essere in **possesso di una struttura organizzativa e di risorse** che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma di liquidazione.

Con riferimento alla modalità di nomina del curatore, previste dal testo, e volte a demandare alla sentenza dichiarativa di fallimento la motivazione sulla sussistenza dei requisiti della nomina a curatore, viene disposto che il curatore **debba essere nominato tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi già presentati**;

- nell'ambito delle modifiche all'art. 169-bis del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), sugli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo, viene precisato che alla data di presentazione del ricorso lo **scioglimento riguarda i contratti "ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti"**;

- vengono **introdotti, in via sperimentale, incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015 delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato** delineate dal capo II del DL 132/2014 convertito dalla L. 162/2014. In particolare, in caso di successo del ricorso a tali modalità alternative di risoluzione delle controversie, la parte ha diritto per il 2016 a una detrazione d'imposta commisurata al compenso versato all'avvocato o all'arbitro, fino a 250 euro (con

un limite di spesa di 5 milioni di euro). Vengono definite le modalità per usufruire della detrazione;

-viene modificato l'art. 8 della L. 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo la **possibilità anche per i Consorzi Fidi**, autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 385/1993, **e gli intermediari finanziari**, assoggettati al controllo della Banca d'Italia, **di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore**. Le associazioni antiracket e antiusura, purché iscritte nell'albo tenuto dal Ministero dell'Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano;

- viene **inserito** nel testo del provvedimento **il contenuto dell'art. 3 del DL 92/2015** (all'attenzione della Camera dei Deputati dove è destinato a decadere), recante **misure per garantire l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale** oggetti di sequestro giudiziario (ILVA).

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione in oggetto, vengono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla sua base del suddetto art. 3 del DL 92/2015.

Il provvedimento che scade il 26 agosto 2015, dopo la votazione finale dell'Aula (in corso in queste ore), passerà alla seconda e probabile definitiva lettura del Senato.

Testo del provvedimento sul quale è stata approvata la fiducia dalla Camera dei Deputati (**[DDL 3201/C- A/R](#)**).

Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del **[6 luglio 2015](#)**.